



Città di Castel San Pietro Terme

AREA POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 107 del 2018

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO INVERNALE NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

Tenuto conto che nella stagione invernale vi è la possibilità di precipitazioni nevose anche intense con conseguente rischio di dover circolare su piani viari ricoperti di nevischio o ghiaccio;

Tenuto conto dell'importanza degli inverni scorsi, i quali furono caratterizzati da improvvisi ed importanti episodi nevosi, seguiti da episodi di gelicidio;

Visto che tali episodi provocarono molti disagi alla viabilità stradale, in quanto diversi veicoli non provvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, bloccarono la viabilità compromettendo anche il lavoro di ripristino delle operazioni di sgombero neve e spargimento di decongelanti stradali;

Tenuto conto che, fermo restando il principio generale per cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, intendendo con ciò che i veicoli vengano equipaggiati con gli opportuni mezzi antisdrucchiolevoli o gli pneumatici invernali per la marcia su neve al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza per la circolazione stradale durante tale periodo;

Si rende necessaria l'istituzione di obbligo di circolazione con catene da neve a bordo o pneumatici invernali montati per tutti i veicoli che percorrono tutte le strade di competenza dell'Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme;

Visto l'art. 50 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

Visto l'art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo C.d.S., come modificato dall'art. 1, c.1°, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU \ 1580 del 16.01.2013 riguardante la circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve.

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019 transitano su tutta la rete viaria di competenza dell'Amministrazione Comunale di Castel san Pietro Terme devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di



Città di Castel San Pietro Terme

aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

DISPONE

L'Ufficio tecnico è incaricato della posa della necessaria segnaletica stradale di cui alla figura II 87 art.122 "catene per neve obbligatorie" nelle strade suddette, nonché della specifica segnaletica di "Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo" come dall'allegato B di cui alla direttiva MIT RU \ 1580 del 16.01.2013.

COMUNICA

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio dalla sua emanazione per giorni 15 (quindici). Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del Comune.

FORMULA ESECUTIVA

chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Lì, 13/11/2018

IL COMANDANTE

Vasco Talenti

(atto sottoscritto digitalmente)